

Commissioni congiunte  
*5a (Bilancio) del Senato della Repubblica*  
*V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati*

**A.C. 2112**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025  
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

Audizione ANIA  
Presidente Maria Bianca Farina

**Roma, 6 novembre 2024**

Signori Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati,

vi ringraziamo per aver invitato a presentare le nostre osservazioni sul disegno di legge di Bilancio 2025 (A.C. 2112).

Prima di entrare nello specifico delle misure che riguardano direttamente il settore assicurativo, vorremmo condividere alcune considerazioni di carattere generale.

Come abbiamo anticipato in occasione della nostra Audizione sul Piano Strutturale ci rendiamo conto della complessa situazione finanziaria del nostro Paese e delle difficoltà nel far quadrare i conti, anche per il difficile rientro nel nuovo sistema di regole europee, e apprezziamo che le misure si concentrino sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, rendendo strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l'accorpamento delle aliquote IRPEF già in vigore nell'anno in corso.<sup>1</sup>

Tale intervento, senza dubbio di grande portata sociale attesa la finalità di sostegno delle fasce reddituali più deboli, si accompagna alla conferma della

---

<sup>1</sup> La legge di bilancio 2025, in effetti, trasforma in previsione a regime quanto al riguardo già stabilito, ma esclusivamente per il periodo d'imposta 2024, dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Vengono, inoltre, previste specifiche misure di carattere incentivante in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione dei titolari dei redditi da pensione):

i) ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo IRPEF non superiore a 20.000 Euro è riconosciuta una somma, in integrale esenzione d'imposta, il cui importo dipende dall'applicazione di un coefficiente ad hoc al relativo reddito di lavoro dipendente (cfr. il comma 3 dell'articolo 2 del ddl di bilancio 2025);

ii) ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo IRPEF superiore a 20.000 Euro, ma non a 40.000 Euro è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro e di importo decrescente al crescere del reddito complessivo sino alla soglia massima di 40.000 Euro (cfr. il comma 4 dell'articolo 2 del ddl di bilancio 2025).

Le predette misure agevolative in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente operano in via automatica, senza necessità di istanza da parte del lavoratore interessato. Sarà, quindi, il sostituto d'imposta a riconoscere le somme e le detrazioni in questione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni.

riduzione del c.d. cuneo fiscale e contributivo e della decontribuzione per le lavoratrici madri.

Accanto a queste misure, da salutare certamente con favore, il ddl di bilancio 2025 contiene un intervento di complessiva risistemazione delle detrazioni dall'IRPEF.<sup>2</sup> Non viene prorogata la decurtazione di 260 euro prevista per il 2024, ma viene individuato un plafond di riferimento, variabile in dipendenza del livello di reddito conseguito e della composizione del nucleo familiare<sup>3</sup>.

Nel novero delle detrazioni destinate ad essere colpite dal predetto ridimensionamento rientrano *anche* quelle attualmente previste in favore dei contraenti delle polizze assicurative per le quali il premio è detraibile

---

<sup>2</sup> Come si ricorderà, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2023 aveva stabilito, peraltro per il solo periodo d'imposta 2024, il taglio lineare (per un importo pari a 260 Euro) delle detrazioni complessivamente spettanti dall'imposta lorda a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo oltre i 50.000 Euro. Tale taglio operava in via "orizzontale", applicandosi a tutte le detrazioni in vigore, con l'eccezione di quella per le spese sanitarie.

<sup>3</sup> Rispetto all'intervento, valevole solo per il 2024, contenuto nel decreto legislativo n. 216 del 2023, la manovra di bilancio in commento eleva da 50.000 a 75.000 Euro la soglia oltre la quale scatta la decurtazione delle detrazioni. Per queste ultime è previsto un importo massimo, la cui entità varia a seconda *i)* del reddito complessivo del contribuente e *ii)* del numero dei figli fiscalmente a carico.

Se il reddito complessivo del contribuente:

- è compreso nella fascia 75.000-100.000 Euro la detrazione teorica complessivamente spettante non può superare i 14.000 Euro;
- è superiore a 100.000 Euro la detrazione teorica complessivamente spettante non può superare gli 8.000 Euro.

Tali importi poi, per pervenire alla detrazione effettivamente fruibile dal contribuente, devono essere moltiplicati per un coefficiente variabile nell'intervallo tra 0,5 (nucleo familiare privo di figli fiscalmente a carico) e 1 (nucleo familiare con più di due figli fiscalmente a carico o con almeno un figlio fiscalmente a carico in condizioni di disabilità accertata).

Da siffatto tetto massimo alla detrazione complessivamente spettante:

- continua ad essere esclusa la detrazione per le spese sanitarie (peraltro, detraibili soltanto oltre la tradizionale franchigia di 129 Euro);
- è esclusa la detrazione per gli interessi passivi sostenuti sui mutui immobiliari garantiti da ipoteca stipulati sino al 31 dicembre 2024 per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa;
- sono escluse le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e interventi di riqualificazione energetica degli edifici spettanti a fronte di spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Con l'eccezione degli oneri e delle spese appena ricordate, il prospettato intervento di riduzione dell'entità delle detrazioni concretamente fruibili dai contribuenti con reddito complessivo oltre i 75.000 Euro andrà ad applicarsi a tutte le tipologie di detrazioni attualmente previste dall'ordinamento tributario, nonché a quelle che saranno eventualmente introdotte in futuro (a meno di espresse previsioni che ne sanciscano la puntuale esclusione dal meccanismo appena ricordato).

dall'IRPEF al 19%. Si tratta, in particolare, delle polizze caso morte, invalidità permanente, LTC e a protezione delle abitazioni contro le calamità naturali<sup>4</sup>, e questo pur in presenza di un sistema di welfare che avrebbe invece bisogno di essere rafforzato.

Alle ricordate fattispecie si deve altresì aggiungere la detrazione ammessa per il 90%<sup>5</sup> dei premi per le polizze contro il rischio di eventi calamitosi afferenti alle unità immobiliari ad uso abitativo, stipulate in occasione di interventi di ristrutturazione che hanno beneficiato del c.d. "sismabonus".

Appare, peraltro, quanto meno singolare che si assista a un giro di vite a carico degli incentivi fiscali (obiettivamente modesti, in verità, stanti gli attuali tetti ai premi computabili in detrazione dall'IRPEF) tradizionalmente previsti in favore di coperture assicurative connotate da finalità innegabilmente previdenziale e/o assistenziale.

Con specifico riferimento, poi, alle detrazioni in favore dei premi per le polizze contro le calamità naturali, sarebbe sin troppo ovvio rimarcare l'esistenza di un superiore interesse alla preservazione del patrimonio abitativo, sempre più spesso esposto all'attacco di fenomeni climatici estremi, come, purtroppo, testimoniato anche da recentissimi eventi di cronaca.

Ci si limita, perciò, ad osservare che applicare la decurtazione in commento anche a quest'ultima tipologia di detrazione **confligge ex se** con l'obiettivo (di carattere, indiscutibilmente, generale e, come tale, fatto proprio dal legislatore della delega fiscale) di preservare la finalità di favorire la propensione a stipulare coperture assicurative contro il rischio di eventi

---

<sup>4</sup> In particolare, la detrazione: i) è riconosciuta entro un massimo di 530 Euro per le polizze contro il rischio di morte o di invalidità permanente in misura non inferiore al 5 per cento; ii) è riconosciuta entro un massimo di 1.291,14 Euro per le polizze contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. long term care o "LTC"); iii) non ha limiti di importo per le polizze contro il rischio di eventi calamitosi aventi a oggetto fabbricati a destinazione abitativa.

<sup>5</sup> Cfr. l'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020.

calamitosi di cui al n. 1.4) della lett. a), del comma 1, dell'articolo 5 della legge n. 111 del 2023.

Il Parlamento, in sede emendativa, potrebbe evidenziare questa anomalia e correggerla.

### **Misure con un diretto impatto sul settore assicurativo.**

Per venire alle misure che direttamente impattano sul settore, parto dalla considerazione che in questa complessa situazione tutti dobbiamo fare la nostra parte. L'industria assicurativa ha sempre rappresentato un pilastro di stabilità e supporto per il Paese, sostenendo cittadini e imprese nei momenti di difficoltà e contribuendo a rendere realizzabili le decisioni di politica economica con impegno e responsabilità. Davvero facciamo fatica a comprendere perché il nostro sia stato il settore maggiormente impattato dal ddl in esame; ciò a maggior ragione se consideriamo che solo ora il ramo vita sta uscendo da una congiuntura fortemente negativa e che, nei rami danni, registriamo risultati modesti, quando non negativi.

**Anticipo che, con grande senso di responsabilità, le nostre proposte sono volte a correggere l'articolo 11 senza però modificarne l'impatto stimato sui conti pubblici.**

### **Articolo 3: Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA**

Tale articolo contiene una serie di disposizioni finalizzate a rinviare al futuro il concorso alla determinazione dell'imponibile di componenti negativi di reddito a fronte dei quali sono state stanziare imposte differite tra le attività dei bilanci di esercizi passati (c.d. "DTA")<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Lo stanziamento di attività per imposte anticipate è, tra l'altro, consentito nell'ipotesi di mancato integrale e immediato riconoscimento ai fini dell'IRRES e dell'IRAP di componenti negativi di reddito

Questo è il caso delle rettifiche di valore su crediti (**compresi quelli vantati dalle compagnie verso gli assicurati per il pagamento dei premi**) che sino al 2015 non godevano di un riconoscimento fiscale immediato, ma potevano essere dedotte solo in cinque anni (o, addirittura, in diciotto anni per quelle imputate in bilancio fino all'esercizio 2013).

Per le rettifiche di valore c.d. "pregresse" (i.e. quelle relative agli esercizi anteriori al 2015) il decreto-legge n. 83 del 2015 aveva previsto il riconoscimento della deducibilità fiscale, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, secondo un apposito décalage decennale, sulla base di specifiche percentuali di deducibilità appositamente previste.

Su tale meccanismo intervengono i **commi 1 e 2** dell'articolo 3 stabilendo il rinvio al futuro della deducibilità delle quote di tali rettifiche di valore pregresse che, in assenza dell'intervento normativo in commento, sarebbero risultate deducibili, rispettivamente, nella misura dell'11 per cento nel periodo d'imposta 2025 e del 4,70 per cento nel periodo d'imposta 2026<sup>7</sup>.

**Tale penalizzante misura trova applicazione anche a carico delle imprese di assicurazione** relativamente alle rettifiche di valore e svalutazioni dei crediti verso gli assicurati per premi.

L'ulteriore misura prevista dal successivo **comma 3** dell'articolo 3 prevede, parimenti, il rinvio al futuro delle deduzioni, altrimenti effettuabili nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta 2025 e 2026<sup>8</sup>, aventi a oggetto

---

nell'esercizio della relativa rilevazione in bilancio, in presenza di norme fiscali che ne stabiliscano una deducibilità frazionata nel corso del tempo.

<sup>7</sup> Più precisamente:

- la predetta quota dell'11 per cento viene sterilizzata nel 2025 e potrà essere dedotta, in quote costanti, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, nel quadriennio 2026-2029;
- la predetta quota del 4,70 per cento viene sterilizzata nel 2026 e potrà essere dedotta, in quote costanti, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, nel triennio 2027-2029.

<sup>8</sup> Per effetto della prospettata modifica normativa la quota di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività intangibili per il quale a suo tempo vennero iscritte in bilancio DTA risulterà deducibile, in quote costanti:

- nel quadriennio 2026-2029 per quella relativa al 2025 (che, pertanto, in tale ultimo periodo d'imposta viene "congelata");
- nel triennio 2027-2029 per quella relativa al 2026 (che, pertanto, in tale ultimo periodo d'imposta viene "congelata").

le quote di ammortamento (che risultavano non essere state ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017) del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali a fronte del quale sono state iscritte in bilancio DTA. Tali misure presentano, comunque, natura temporanea, con effetti destinati a riassorbirsi al più tardi entro il 2029.

Il rinvio della deducibilità delle quote di ammortamento di tali poste immateriali dell'attivo di bilancio è previsto in via generalizzata **e, pertanto, risulterà a carico anche delle imprese di assicurazione.**

A inasprire la portata delle previsioni dei primi quattro commi<sup>9</sup> dell'articolo 3 in commento intervengono anche i commi da 5 a 7, prevedendo limitazioni all'utilizzo in compensazione delle perdite pregresse (per le quali viene stabilito per il 2025 il limite massimo di utilizzazione in misura pari al 65 per cento del reddito imponibile, anziché l'ordinario tetto dell'80 per cento), particolari modalità per il computo degli acconti d'imposta (in misura tale da garantire all'Erario l'afflusso della liquidità corrispondente alle deduzioni rinviate al futuro) e, in ultimo, il blocco di ogni forma di compensazione sia "orizzontale" (*i.e.* con altri tributi o contributi) che "verticale" (*i.e.* con eventuali eccedenze d'imposta pregresse) relativamente agli importi corrispondenti alla parte dei maggiori acconti che risulteranno dovuti in conseguenza delle disposizioni che sterilizzano per il 2025 e per il 2026 la deduzione dei componenti negativi in precedenza descritti.

---

<sup>9</sup> Il comma 4 stabilisce, in particolare, un analogo rinvio della deduzione, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, delle quote, altrimenti deducibili nel 2025 e nel 2026, dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dalla contabilizzazione del fondo a copertura delle perdite attese su crediti e iscritti in bilancio in conseguenza della prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 sugli strumenti finanziari.

**Art. 11. Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita**

A differenza delle misure di cui all'articolo 3 in precedenza commentate, **le previsioni dell'articolo 11 risultano a carico esclusivamente delle compagnie assicurative. Si tratta di una misura che – a differenza di altre contenute nel ddl – non è stata condivisa preliminarmente con l'industria colpita e, soprattutto, che per una componente significativa ha carattere permanente.**

La norma interviene sulle modalità di versamento dell'imposta di bollo che a partire dal 2012 è dovuta (anche) sulle comunicazioni periodiche alla clientela emesse dalle imprese di assicurazioni relativamente alle polizze sulla vita dei rami III e V (cfr. l'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al D.p.R. n. 642 del 1972).

Relativamente a tali comunicazioni è stato previsto – fin dall'introduzione dell'imposta di bollo<sup>10</sup> – che il versamento dell'imposta sia rinviato alla scadenza contrattuale della polizza o al riscatto, in tutto o in parte, del capitale assicurato.

Con il **comma 1 dell'art. 11** viene, invece, previsto che – a partire dal 2025 – l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai predetti contratti assicurativi sulla vita si rende dovuta “*annualmente*” e che il relativo ammontare deve essere versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie<sup>11</sup>. Viene, inoltre, espressamente stabilito che il versamento dell'ammontare corrispondente al bollo da parte delle imprese di

---

<sup>10</sup> Cfr. l'articolo 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012.

<sup>11</sup> Il richiamo alle modalità ordinarie fa sì, tra l'altro, che entro il 16 aprile di ogni anno vada versato un acconto pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata sulla base del numero dei documenti che le compagnie stimano di emettere durante l'anno (cfr. l'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 642 del 1972, richiamato dal successivo articolo 15-bis).



assicurazione sia “*computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza*”.

Il successivo **comma 2** interviene sull'importo dell'imposta di bollo stratificato fino al 31 dicembre 2024 relativamente alle comunicazioni periodiche riferite a contratti assicurativi in essere alla medesima data. Per tale importo viene previsto un meccanismo di versamento - sempre a carico delle imprese di assicurazione e analogo a quello del comma 1 - secondo le seguenti modalità: 50% nel 2025; 20% nel 2026; 20% nel 2027; 10% nel 2028.

Nella relazione tecnica è stimato essere pari a 1.883 milioni l'importo del bollo maturato e, quindi, l'impatto sui conti pubblici del 2025 previsto in 970 milioni deriverebbe in larghissima parte dall'effetto delle previsioni del comma 2.

Le nostre stime dell'impatto sono più elevate: in particolare, il valore del predetto *stock* alla fine del 2024 sarebbe nell'ordine dei 2.500 milioni.

**Per tale motivo, considerato che il semplice recupero dello stock del bollo accumulato al 31 dicembre 2024 permetterebbe al Governo di ricevere una cifra largamente superiore a quella stimata nella relazione tecnica in ciascuno dei prossimi quattro anni, si chiede di valutare lo stralcio del meccanismo previsto, a regime, dal comma 1.**

**In alternativa, dovrebbe essere reso chiaro che, almeno con riferimento al meccanismo previsto dal comma 1, l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione debba essere computato in diminuzione della prestazione spettante al beneficiario. Ciò si potrebbe ottenere riducendo le riserve matematiche, senza, quindi, richiedere provvista specifica all'assicurato.**

In effetti, il meccanismo previsto dal comma 1 determinerebbe conseguenze estremamente (e, a ben vedere, ingiustificatamente) pesanti in capo alle compagnie che si troverebbero costrette ad anticipare per conto del cliente

l'importo del bollo. A tale riguardo non possono non compiersi due ulteriori considerazioni:

1. a differenza delle altre misure previste in funzione di “contributo straordinario”, quella prefigurata, **esclusivamente a carico delle compagnie assicurative**, nelle forme dell'anticipazione del versamento della liquidità corrispondente all'imposta di bollo rivestirebbe carattere **permanente**. In particolare, se il credito infruttifero nei confronti degli assicurati mantenesse nel tempo un valore costante, pari a 2,5 miliardi, e ipotizzando un costo del capitale dell'8% e un tasso di sconto del 2% si avrebbe un costo economico, in valore attuale, di circa 10 miliardi: è importante notare che questo costo, per le regole di Solvency II, ridurrebbe immediatamente il capitale delle imprese di assicurazione. Se poi l'ammontare delle riserve dei rami III e V crescesse nel tempo, il costo economico lieviterebbe. Ipotizzando una crescita delle riserve matematiche per le polizze di ramo III e V del 10% annuo (valore coerente con quanto registrato in media negli ultimi 10 anni), le compagnie di assicurazione arriverebbero ad accumulare un credito di circa 5 miliardi nel 2034 e il costo economico sarebbe più che raddoppiato.
2. le compagnie assicurative operanti nei rami vita **risultano già obbligate, da ormai oltre vent'anni, a un'anticipazione di liquidità,** particolarmente onerosa, in favore dell'Erario nella forma dell'**imposta sulle riserve matematiche (“IRM”)**<sup>12</sup>, **con complesse e incerte modalità di recupero**. L'IRM costituisce un versamento in anticipo delle imposte sostitutive o delle ritenute che la compagnia andrà materialmente a trattenere sui rendimenti di polizza all'atto del relativo pagamento alla scadenza contrattuale o in occasione dei riscatti

---

<sup>12</sup> La norma istitutiva dell'IRM (articolo 1, commi 2 e ss., del decreto-legge n. 209 del 2002) ha stabilito a carico delle imprese assicurative l'obbligo di versare all'Erario ogni anno un importo calcolato come percentuale (attualmente lo 0,50%) dello *stock* delle riserve matematiche dei rami vita presenti nel bilancio d'esercizio.

anticipati: il versamento dell'IRM, pertanto, genera *ipso facto* un credito d'imposta, infruttifero, di pari importo nei confronti dell'Erario. Nel corso degli anni, tuttavia, a motivo del progressivo inasprimento dell'aliquota dell'IRM, da un lato, e del costante incremento della consistenza delle riserve matematiche, dall'altro, l'importo dell'anticipo IRM non ancora recuperato dalle compagnie è progressivamente aumentato, per attestarsi da ultimo alla cifra, obiettivamente eclatante, di **9.700 milioni di euro**. **A tale importo andrebbe, fatalmente, ad aggiungersi quello scaturente dalla prefigurata anticipazione dell'imposta di bollo che contribuirebbe ad accrescere il pregiudizio già sopportato dalle compagnie per effetto del carattere infruttifero dell'anticipazione di liquidità sottesa all'IRM.**

## **Misure in materia di lavoro e di welfare**

Si salutano con favore gli ulteriori interventi previsti dagli **artt. 67 e 68** nell'ottica di fornire un sostegno alla categoria dei lavoratori dipendenti. Ci si riferisce alla conferma, non più solo per un anno<sup>13</sup>, ma per il triennio 2025-2027, della tassazione di favore stabilita, fin dal 2016, per i **premi di produttività**, per i quali viene reiterata la tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali con l'aliquota di vantaggio del 5 per cento. È parimenti confermato per i prossimi tre anni il regime di favore (sotto forma di integrale esonero dall'IRPEF) previsto per i **fringe benefit**<sup>14</sup>.

Appreziamo anche gli interventi finalizzati a sostenere le famiglie con figli minori, che si concretizzano sia in un rafforzamento significativo della

---

<sup>13</sup> Limitatamente al periodo d'imposta 2024 il dimezzamento dal 10 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva era stato stabilito dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 213 del 2023 ("legge di bilancio 2024").

<sup>14</sup> Vengono confermati i tetti massimi di non imponibilità dei predetti fringe benefit già previsti dall'ultima legge di bilancio (cfr. l'articolo 1, comma 16, della legge n. 213 del 2023): 1.000 Euro per periodo d'imposta (soglia che raddoppia a 2.000 Euro qualora il lavoratore assegnatario dichiarerà al datore di lavoro la presenza nel proprio nucleo familiare di figli fiscalmente a carico).

disciplina dei congedi parentali sia in un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti madri di due o più figli.

Inoltre, valutiamo positivamente la proroga della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni che consente (ancora) per tre periodi d'imposta di fruire dell'incentivo fiscale relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Passando al tema degli incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, condividiamo fortemente l'innalzamento del limite di spesa previsto sia per l'esonero contributivo "Bonus giovani" sia per l'esonero contributivo "Bonus donne".

Tuttavia, con particolare riferimento al "Bonus giovani" chiediamo che se ne chiarisca il carattere universale, per evitare esclusioni a sfavore del settore assicurativo (obiettivamente ingiustificate)<sup>15</sup>.

Per quanto concerne, infine, le misure in materia pensionistica, non possiamo non constatare che, al di là delle proroghe e delle misure "ponte" che abbiamo letto nel testo del ddl (Quota 103 in formato "contributivo", Opzione donna "selettiva" e Ape sociale), resta sempre difficile la possibilità di trovare un canale anticipato per il pensionamento.

**Consapevoli dei vincoli di bilancio riteniamo che andrebbero agevolati i percorsi di uscita anticipata inseriti all'interno dei fondi di solidarietà bilaterali di settore, senza oneri per lo Stato.** In buona sostanza, sarebbe

---

<sup>15</sup> Il "Bonus giovani" consiste in una specifica agevolazione contributiva in caso di assunzione di giovani. Non possiamo fare a meno di rilevare che in passato, in caso di analoghi incentivi (come, per esempio, quello previsto per l'assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni di cui alla Legge di Bilancio 2021 oppure quello di pari entità disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023), è intervenuto l'INPS che, con apposite circolari, nel fornire indicazioni operative sulle modalità di fruizione delle agevolazioni contributive sopra richiamate, ha sostanzialmente precisato che gli esoneri contributivi in questione non erano applicabili al settore finanziario nel quale rientrano anche le Imprese assicuratrici (ossia che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore "K" - Financial and insurance activities).

opportuno rendere più flessibile l'attuale meccanismo di accompagnamento alla pensione per le lavoratrici e i lavoratori cui manchino fino a 5 anni dal primo requisito utile pensionistico (c.d. assegno straordinario), stabilendo che tale possibilità si può concretizzare fino a 7 anni (come è già attualmente per la c.d. iso-pensione).

Inoltre, sempre al fine di agevolare l'uscita anticipata dei lavoratori, **sarebbe opportuno chiarire definitivamente** che i lavoratori aventi diritto possono accedere alla prestazione straordinaria **dell'assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà**, anche se la stessa è finalizzata al conseguimento del diritto alla pensione anticipata<sup>16</sup>.

Un richiamo va, inoltre, fatto al **cambiamento climatico** che sta producendo danni gravissimi non solo in Italia.

Con la legge di bilancio del 2024 il Governo ha definito un partenariato pubblico privato per fronteggiare le conseguenze delle catastrofi naturali obbligando le imprese di assicurazione a contrarre e le imprese industriali a sottoscrivere una polizza in questo ambito<sup>17</sup>. La norma ha previsto per gli anni 2024, 2025, 2026 un fondo pubblico a supporto dell'assicurazione obbligatoria per le imprese di 5 miliardi per ciascuno degli anni indicati. L'obbligo in questione si applica a seguito delle disposizioni contenute in un decreto attuativo che allo stato non è stato ancora pubblicato.

---

<sup>16</sup> Si tratta dei soggetti che risultano privi di contribuzione prima del 1996 nel fondo pensione lavoratori dipendenti e che matureranno, entro i prossimi 5 anni, il diritto alla percezione della pensione anticipata contributiva (raggiungimento dei 64 anni di età con almeno venti anni di contribuzione previdenziale effettiva, agganciata alla speranza di vita ISTAT, con il requisito dell'importo del trattamento pari ad almeno 3 volte la misura dell'assegno sociale).

<sup>17</sup> Al riguardo si sottolinea che risulterebbe quanto meno opportuno prevedere l'esonero dall'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961 relativamente ai premi di tali coperture obbligatorie, esonero che, peraltro, già sussiste dal 2018 per le analoghe polizze stipulabili contro il rischio di eventi calamitosi riferiti a fabbricati abitativi (cfr. l'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Pertanto, alla luce della mancanza della normativa regolamentare richiamata dalla norma primaria, riteniamo opportuno sottolineare la necessità di uno slittamento dei fondi agli anni 2025, 2026, 2027. In questo modo, sarebbe possibile espletare appieno il partenariato pubblico privato che lo Stato, in prima emanazione della norma, ha ritenuto doversi svolgere almeno in un triennio.

**Riguardo ai temi della previdenza, l'articolo 28** prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo minimo mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, su richiesta dell'iscritto, può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita erogabili da forme di previdenza complementare a cui aderisca lo stesso iscritto.

Benché, come evidenziato anche nel testo del disegno di legge di bilancio, la misura sia destinata a essere attivata da una platea ristretta di lavoratori, si coglie l'aspetto positivo di considerare la funzione delle forme pensionistiche private come elemento di integrazione della pensione di base e, più in generale, di supporto alla flessibilità del sistema pensionistico nel suo complesso.

Riteniamo che - con **l'obiettivo di accrescere le adesioni alle forme pensionistiche complementari** - andrebbe ripensata la tassazione sui rendimenti che andrebbe differita al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica, come in molti altri Paesi europei. Altre misure meritevoli di considerazione per rilanciare la funzione della previdenza complementare sono quelle di aprire i fondi pensione a qualsiasi categoria professionale, garantendo la piena mobilità delle posizioni individuali, promuovere un nuovo semestre di "silenzio assenso", concedendo alle piccole e medie aziende che lo richiedessero un credito agevolato per compensare la perdita del TFR come fonte di finanziamento, implementare iniziative mirate sui segmenti di potenziali aderenti meno coperti, con particolare riferimento

ai giovani, e, infine, migliorare l'attrattività delle rendite integrative, favorendo ulteriormente la loro adozione.

Si tratta di misure che avrebbero un impatto limitato sui conti pubblici, ma consentirebbero ai lavoratori di aumentare, con consapevolezza, il proprio risparmio previdenziale, riducendo le possibili vulnerabilità in età anziana e rafforzando le potenzialità di finanziamento di lungo termine dell'economia reale.

**Sarebbe, inoltre, opportuno creare *ex novo* le condizioni - oggi mancanti - che consentano anche alle forme sanitarie e assistenziali integrative uno sviluppo ordinato, regolato e in sinergia con il sistema pubblico.**

Il prossimo riordino dei fondi sanitari, come annunciato dal presidente della Commissione Affari sociali del Senato, dovrebbe attribuire a tali forme il compito di mutualizzare l'elevata spesa privata ed evitare così di lasciare le famiglie da sole a decidere se sostenere direttamente i costi che si rendono necessari, oppure, in caso contrario, rinunciare alle cure.

L'invecchiamento della popolazione, poi, è destinato a far crescere in modo esponenziale i bisogni di assistenza per le persone non autosufficienti. Il riordino della sanità integrativa dovrebbe andare di pari passo con le decisive scelte da compiere sul tema della non autosufficienza. È necessario arrivare alla promozione di un'offerta di servizi per le persone non autosufficienti basata sull'unitarietà dell'accesso, in un quadro normativo che definisca compiti e finalità delle forme integrative. Come settore assicurativo siamo pronti ad offrire la nostra piena collaborazione per favorire lo sviluppo di un pilastro di protezione per la non autosufficienza esteso ad ampie categorie di lavoratori e cittadini.

\* \* \*

Signori Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati, vi ringraziamo per aver raccolto le osservazioni di ANIA sul disegno di legge di bilancio 2025.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e vi formuliamo il nostro augurio di buon lavoro.